

Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1°, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 25.

Titolo I

Norme generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità montane il cui territorio sia compreso nel medesimo ambito provinciale, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2

Delimitazione territoriale

1. In conformità alla classificazione dei territori montani, effettuata con le leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657, sono confermate le zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, in attesa di una nuova normativa di riferimento al riguardo.

2. Al fine di assicurare una più razionale organizzazione del territorio già classificato montano, la Comunità montana n. 4 «Bellunese», viene suddivisa nelle seguenti Comunità:

4) Comunità montana Val Belluna, comprendente i Comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;

19) Comunità montana Bellunese, comprendente i Comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi.

Il Comune di Perarolo passa dalla Comunità montana n. 3 «Basso Cadore - Longaronese - Zoldano» alla Comunità montana n. 5 «Cadore Centrale»; alla Comunità montana n. 9 «Grappa» sono aggiunti i Comuni di Castelicucco e Monfumo; alla Comunità montana n. 10 «Prealpi Trevigiane» sono aggiunti i Comuni di Segusino, Tarzo e Valdobbiadene.

3. I Comuni confinanti con le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all'art. 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione, previo parere del Consiglio delle Comunità montane espresso entro 90 giorni, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 6.

Titolo II

Ordinamento delle Comunità montane

Art. 3

Istituzione e obiettivi dell'Ente

1. Tra i Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2, è istituita la Comunità montana, Ente locale a norma dell'art. 28 della legge n. 142/1990, che persegue i seguenti obiettivi:

- a) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente;
- b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;
- c) la promozione delle unioni di Comuni nonché della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;
- d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico;
- e) la gestione associata dei servizi comunali;
- f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
- g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica.

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, la Giunta e il Presidente che esercitano le funzioni loro attribuite dalle norme statutarie.

2. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a uno, in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in ragione di tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di sei per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni caso dovrà essere garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1102/71, la presenza della minoranza di ciascun Comune.

3. Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

4. I consiglieri della Comunità restano in carica per la durata dei Consigli comunali che li hanno eletti, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 142/1990.

5. I rappresentanti dei Comuni retti da commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

6. La Giunta e il Presidente sono eletti dal Consiglio, a

scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi stabiliti nello Statuto.

7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, nei termini previsti dall'art. 32, comma 2, lett. n) della legge n. 142/1990, si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 5, della stessa legge.

Art. 5

Statuto

1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990.

2. Lo Statuto, tra l'altro, prevede:

- a) la sede e la denominazione della Comunità;
- b) l'elezione della Giunta sulla base di un documento programmatico, un termine per la prima seduta del Consiglio, un termine per l'elezione o sostituzione della Giunta nonché l'istituto della mozione di sfiducia costruttiva;
- c) la possibilità di nomina ad Assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
- d) la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio, cui comunque spettano le funzioni di indirizzo e controllo, la Giunta e il Presidente e le modalità del loro funzionamento;
- e) il numero dei componenti la Giunta, non superiore a sei oltre al Presidente nelle Comunità fino a 10 Comuni, non superiore a otto oltre il Presidente nelle Comunità oltre i 10 Comuni;
- f) le procedure per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione nonché l'esercizio e le procedure di affidamento di ogni altra funzione delegata alle Comunità montane dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e le forme diverse di collaborazione e gestione dei servizi con Comuni e Province di cui all'art. 10;
- g) i modi di sostituzione dei componenti degli organi della Comunità;
- h) l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarie in conformità alle norme che disciplinano la finanza locale, nonché disposizioni per l'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge n. 1102/1971 e la nomina del tesoriere;
- i) le disposizioni intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti e organizzazioni operanti nel territorio della Comunità;
- l) il numero dei revisori dei conti nel numero massimo di tre;
- m) i principi per l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 della legge n. 142/1990, e per la gestione delle funzioni attraverso enti strumentali, convenzioni con singoli Comuni ovvero attraverso altre forme associative e di collaborazione;
- n) le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui agli artt. 13 e 14.

3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana, attribuendole, in

ordine a funzioni determinate della Comunità montana, pareri obbligatori.

Art. 6

Adozione ed approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità, a maggioranza assoluta dei componenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 8 giorni dall'adozione, la relativa deliberazione viene inviata ai Comuni associati ed è pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'albo dei Comuni stessi. Non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, ciascun Consiglio comunale o cittadino iscritto alle liste elettorali dei predetti Comuni può formulare osservazioni o proposte.

3. Nei successivi 60 giorni, il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, approva lo Statuto, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta e lo Statuto è approvato se si consegue la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che singolarmente siano espressione della maggioranza dei Comuni associati.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Decorsi inutilmente il termine stabilito dal comma 1 e il termine di 30 giorni successivi alla formale diffida ad adottare lo Statuto, il Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, nomina un commissario ad acta, scelto fra i dipendenti della Regione al quale spetta la formulazione della proposta di Statuto e la convocazione del Consiglio della Comunità montana per la sua adozione.

6. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 7

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici della Comunità montana, in conformità alle disposizioni dello Statuto, sono organizzati in base alla pianta organica approvata dal Consiglio della Comunità.

2. Lo Statuto:

- a) prevede un Segretario che coordina le funzioni amministrative della Comunità;
- b) indica specifiche professionalità in particolare per la direzione e assistenza tecnica dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e all'informaticizzazione.

3. Lo Statuto può prevedere che la copertura di posti per i quali si rendano necessarie specifiche professionalità possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/1990.

4. Le Comunità montane, nell'espletamento delle funzioni loro spettanti, possono:

- a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia, Regione;
- b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel territorio.

Titolo III

Esercizio delle funzioni amministrative

Art. 8

Funzioni di competenza

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità montana:

- a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
- b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
- c) adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;
- d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
- e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
- f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
- g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

2. È altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.

3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni a essi delegate.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

5. I Comuni di cui all'art. 2 della presente legge classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

Art. 9

Attribuzione di deleghe

1. Con leggi regionali di settore saranno individuate le funzioni amministrative da delegare alle Comunità montane, con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze di altri Enti ai sensi della legge n. 142/1990.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, istituita con l'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, presenta al Consiglio regionale progetti di legge di attuazione di quanto previsto al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi per la realizzazione di specifici programmi, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con Comuni associati, con le Province e con altri soggetti pubblici apposite convenzioni, secondo i modi e le forme stabiliti nei rispettivi Statuti e compatibilmente con le previsioni in materia dell'art. 24 della legge n. 142/1990.

2. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva, possono stipulare apposite convenzioni con le Comunità montane relativamente al proprio territorio montano per usufruire dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990.

Art. 11

Esercizio associato di funzioni tra Comunità montane

1. Le Comunità montane contermini possono prevedere,

previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'art. 10.

Art. 12

Riordino organismi associativi

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, sulla base dell'esercizio associato di funzioni di competenza dei Comuni e delle funzioni delegate dalla Regione, comunicano alla Giunta regionale l'elenco dei Consorzi e degli altri organismi associativi, ai fini della loro soppressione, dando priorità allo scioglimento dei Consorzi forestali.

2. I finanziamenti e le provvidenze in qualsiasi modo erogate dalla Regione a Consorzi e ad altri organismi associativi, da sopprimere sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1, sono di competenza delle Comunità stesse, dalla data di scioglimento degli organismi interessati.

3. Le leggi regionali devono prevedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità montana.

Titolo IV

Attività programmatiche e risorse finanziarie

Art. 13

Piano pluriennale

1. Il Consiglio della Comunità montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico mediante un piano pluriennale, da elaborarsi in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.

2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico riguarda l'intero territorio dei Comuni ancorchè classificati parzialmente montani.

3. Alla formazione del piano concorrono, secondo le modalità indicate nello Statuto, gli altri Enti locali, nonchè gli organismi, le associazioni, le categorie e i cittadini interessati.

4. Il Piano pluriennale di sviluppo deve contenere:

- a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire e i mezzi per l'attuazione;
- b) l'individuazione, per ogni settore, dei tipi di interventi e del presumibile costo degli investimenti.

5. Il Piano pluriennale viene realizzato con programmi annuali operativi, contenenti le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonchè la relativa copertura.

6. Il Piano pluriennale di sviluppo e i piani annuali debbono trovare riscontro operativo nei corrispondenti bilanci delle Comunità montane.

Art. 14

Procedure di pianificazione

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato, entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto, dal

Consiglio della Comunità montana ed è pubblicato in ciascun Comune del territorio. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni.

2. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il piano con le proprie eventuali controdeduzioni alla Provincia che lo approva o lo restituisce entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

3. Il programma annuale approvato in conformità al Piano pluriennale, dal Consiglio della Comunità montana, è trasmesso entro il 30 marzo di ciascun anno alla Provincia.

4. Il Piano pluriennale e il programma annuale approvati e divenuti esecutivi, sono trasmessi alla Giunta regionale, e, suo tramite, alla Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane di cui all'art. 5 della legge regionale 5 maggio, 1983, n. 29.

Art. 15

Riparto dei finanziamenti

1. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno ripartisce i finanziamenti sulla base dei programmi annuali delle Comunità montane ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 142/1990, nel rispetto degli eventuali criteri stabiliti da leggi speciali o da disposizioni comunitarie.

2. Qualora i finanziamenti non abbiano vincoli stabiliti da leggi dello Stato o da disposizioni comunitarie, l'erogazione risponde ai seguenti criteri di ripartizione tra le Comunità montane:

- a) 20% in proporzione alla superficie del territorio classificato montano;
- b) 20% in proporzione alla popolazione residente nel territorio classificato montano;
- c) 20% in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
- d) 20% in rapporto alle condizioni economico-sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo censimento e dalla disoccupazione giovanile;
- e) 20% in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.

3. I criteri di ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono applicati con riferimento ai dati ufficiali per Comune relativi al penultimo anno antecedente a quello del riparto, desunti dai dati ufficiali dell'ISTAT; i dati relativi alla lettera d) sono desunti dalla Camera di commercio, industria e artigianato presente nella provincia di riferimento.

4. Le ripartizioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tra le Comunità montane che hanno adottato i programmi annuali nei termini previsti dall'art. 13.

Art. 16

Contributo regionale per il funzionamento

1. La Regione concede alle Comunità montane, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il funzionamento degli uffici, ripartito in base ai seguenti criteri:

- a) 25% in parti uguali;

- b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità;
- c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati dall'ultimo censimento ISTAT;
- d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.

2. L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio.

Art. 17

Fondo per gli investimenti in montagna

1. La legge regionale finanziaria definisce le autorizzazioni di spesa da impegnare nel territorio delle Comunità montane per la realizzazione di interventi nei territori classificati montani nonchè in quelli classificati collinari e che presentano un alto grado di dissesto idrogeologico e ambientale o di disagio socio economico. La Giunta regionale approva, entro il 30 maggio di ogni anno, un piano di interventi formato sulla base dei piani pluriennali di cui al comma 3 dell'art. 29 della legge n. 142/1990 e dell'art. 13 della presente legge.

2. A tale scopo viene istituita nel bilancio pluriennale della Regione un'apposita sezione di spesa intitolata ad un fondo per la montagna e connessa alla parte del Piano regionale di sviluppo dedicata alle zone montane.

3. Per gli interventi previsti dal comma 1 provvedono le Comunità montane avvalendosi, se del caso, delle strutture tecniche o degli enti strumentali della Regione.

Art. 18

Individuazione fasce altimetriche

1. La legge regionale individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio, nell'ambito di ogni singola Comunità montana, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità.

2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi del supporto tecnico e scientifico di altri enti pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale con particolare riferimento alla fragilità ecologica della zona di competenza e ai connessi rischi ambientali.

Art. 19

Controlli

1. Il Consiglio della Comunità montana elegge a maggioranza dei consiglieri assegnati, i revisori dei conti, ai fini del controllo interno dell'attività dell'Ente.

2. Il revisore o il collegio dei revisori, secondo procedure determinate dallo Statuto e dai regolamenti, collabora con il

Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il revisore o il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il revisore dei conti o il collegio dei revisori, che devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o dei dottori commercialisti, o tra esperti in materia giuridico-amministrativa segnalati dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore o il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il controllo degli Statuti e sugli atti delle Comunità montane è esercitato dalla Sezione del Comitato regionale competente per territorio ai sensi della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applica la normativa di cui alla legge n. 142/1990.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 20

Integrazione degli organi

1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la delimitazione territoriale coincida con quella vigente, i Comuni la cui rappresentanza risulta modificata in base alle disposizioni di cui all'art. 4, provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a integrare il numero dei propri rappresentanti, mentre gli organi esecutivi delle Comunità continuano a esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

2. A seguito dell'eventuale presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri e accompagnata dalla lista dei componenti il nuovo esecutivo, il Presidente del Consiglio modificato come prescritto al comma 1, nei successivi trenta giorni, è tenuto a fissare una riunione del Consiglio per la conferma o il rinnovo degli organi esecutivi.

3. Qualora la delimitazione territoriale sia diversa da quella vigente, fermo restando l'adeguamento di cui al comma 1, il Consiglio viene integrato con i rappresentanti dei Comuni non compresi nella precedente delimitazione, eletti con le procedure di cui all'art. 4.

4. Nel caso che la nuova delimitazione non comprenda Comuni precedentemente rappresentati, i membri eletti dai predetti Comuni decadono fin dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 i Consigli delle Comunità montane procedono al rinnovo degli organi di cui al comma 6 dell'art. 4, entro trenta giorni dal perfezionamento delle modifiche intervenute in applicazione dei commi stessi.

6. Nelle Comunità montane n. 4 della Val Belluna e n. 19 del Bellunese, il Consiglio viene eletto, a norma dell'art. 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni i Consigli, così eletti procedono alla nomina degli organi di cui al comma 6 dell'art. 4.

Art. 21

Funzioni sanitarie

1. In attesa del riordino del Servizio sanitario regionale, nelle Unità locali socio sanitarie il cui ambito territoriale coincide con quello della Comunità montana, le funzioni del Comitato dei garanti, istituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1991, n. 111, sono svolte dalla Giunta della Comunità montana.

Art. 22

Regolazione dei rapporti patrimoniali

1. Qualora si verificano variazioni territoriali, a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indice una Conferenza tra le Comunità montane e i Comuni eventualmente interessati al fine di definire, sulla base delle norme del Codice Civile in materia di successioni tra persone giuridiche, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati.

2. Tenuto conto delle indicazioni della predetta conferenza, il Presidente della Giunta regionale definisce i rapporti esistenti con proprio decreto che avrà effetto dall'esercizio finanziario successivo alla data del decreto.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1992, ai sensi degli artt. 32 e 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43:

- a) al capitolo 3105 denominato «Interventi per lo sviluppo della montagna» mediante utilizzo delle assegnazioni statali disposte da leggi speciali e delle assegnazioni comunitarie, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 15;
- b) al capitolo 3100 denominato «Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento», per quanto riguarda il contributo regionale di funzionamento ai sensi dell'art. 16;
- c) al capitolo di nuova istituzione 3110 denominato «Interventi nei territori classificati montani e collinari» per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cui all'art. 17.

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 27 marzo 1973, n. 11;

b) la legge regionale 30 marzo 1975, n. 33;

c) la legge regionale 17 aprile 1975, n. 35.

2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 e l'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15.

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa del sottoelencato consigliere regionale e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Tanzarella, Pupillo, Vanni, Armano, Borghero, Gabanizza, Varisco, Vigna e Viridis relativa a «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane» (progetto di legge n. 128 del 7 novembre 1991);
 - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane» (deliberazione della Giunta regionale n. 54/del dell'8 novembre 1991 - progetto di legge n. 135 del 13 novembre 1991);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1^a e 4^a. Sulla base delle predette iniziative legislative, la 1^a commissione ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane».
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 dicembre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giovanni Crema ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 dicembre 1991, n. 8228;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 17 dicembre 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 16 gennaio 1992, n. 623/22503/2, ha notificato il rinvio a nuovo esame del progetto di legge disposto dal Governo della Repubblica con il seguente provvedimento: «N. 200/232/VE 40.2/1 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento affari regionali. Riferimento nota numero 15493/22503/2 datata 18-12-1991 concernente legge regionale recante: "Norme su istituzione et funzionamento comunità montane" Governo habet rilevato:
 - 1) in ordine al articolo 1 primo comma et correlate tabelle A) et B), che nuovo ordinamento comunità montane cui articolo 28 et seguenti legge n. 142/1990 non comporta possibilità Regione di procedere rideterminazione classificazione territori montani operata sensi disposizioni previgenti cui legge n. 1102/1971;
 - 2) in ordine articolo 20 primo comma che formulazione disposizione medesima relativa costituzione nuovi organi comunità montane non potest al rigore riguardare organismi per quali non sunt sorpervenute variazioni territoriali sensi commi 2 et 3 citato articolo 28 legge n. 142/1990;
 - 3) in ordine articolo 22 che regolamentazione rapporti esistenti, conseguenti al riordino comunità montane debet essere stabilita con legge regionale sensi articolo 61 secondo comma predefetta legge statale n. 142.
 Per suesposti motivi Governo habet rinviato legge al nuovo esame del Consiglio regionale.»
- La 1^a Commissione consiliare in adesione alle osservazioni espresse dal Governo ha elaborato un nuovo progetto di legge in data 13 maggio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giovanni Crema ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 1992, n. 4037;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 giugno 1992;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale, come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota 18 giugno 1992, n. 4860:

Scadenze e adempimenti:

- Entro il **21 agosto 1992** nel caso in cui la delimitazione territoriale coincida con quella vigente, i Comuni la cui rappresentanza risulta modificata in base alle disposizioni di cui all'art. 4 provvedono a integrare il numero dei propri rappresentanti, mentre gli organi esecutivi delle Comunità continuano a esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza (art. 20, comma 1 lr n. 19/1992).
- Entro il **18 gennaio 1993**, la Giunta regionale, sentita la Conferenza

permanente per la programmazione nelle aree montane, istituita con l'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, presenta al Consiglio regionale progetti di legge di delega di funzioni amministrative alle Comunità montane, con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze di altri enti ai sensi della legge n. 142/1990 (art. 9, lr n. 19/1992).

- Entro il **22 luglio 1993**, le Comunità montane, sulla base dell'esercizio associato di funzioni di competenza dei Comuni e delle funzioni delegate dalla Regione, comunicano alla Giunta regionale l'elenco dei Consorzi e degli altri organismi associativi, ai fini della loro soppressione, dando priorità allo scioglimento dei Consorzi forestali (art. 12, comma 1, lr n. 19/1992).
 - Entro il **30 marzo di ogni anno**, la Comunità montana trasmette alla provincia il programma annuale approvato dal consiglio della comunità in conformità al piano pluriennale (art. 14, comma 3, lr n. 19/1992).
 - Entro il **30 maggio di ogni anno**, la Giunta regionale approva un piano di interventi formato sulla base dei piani pluriennali di cui al comma 3 dell'art. 29 della legge n. 142/1990 e dell'art. 13 della presente legge (art. 17, comma 1, lr n. 19/1992).
 - Entro il **30 giugno di ogni anno**, la Giunta regionale ripartisce i finanziamenti sulla base dei programmi annuali delle Comunità montane ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 142/1990, nel rispetto degli eventuali criteri stabiliti da leggi speciali o da disposizioni comunitarie.
- Qualora i finanziamenti non abbiano vincoli stabiliti da leggi dello Stato o da disposizioni comunitarie, l'erogazione risponde ai seguenti criteri di ripartizione tra le Comunità montane:
- a) 20% in proporzione alla superficie del territorio classificato montano;
 - b) 20% in proporzione alla popolazione residente nel territorio classificato montano;
 - c) 20% in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
 - d) 20% in rapporto alle condizioni economico-sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo censimento e dalla disoccupazione giovanile;
 - e) 20% in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità (art. 15, lr n. 19/1992).

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per gli enti locali.